

***FOCUS***  
***Misure urgenti in materia di  
sicurezza pubblica***

**16**

*11 settembre 2008*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale  
Aurelia Jannelli*

*A cura di:  
Claudia Parola, Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale*

## **Premessa**

Il 26 luglio 2008 è entrata in vigore la legge 24 luglio 2008, n. 125 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” che ha introdotto rilevanti novità in materia di:

- a) contrasto all’immigrazione illegale e ai fenomeni criminosi collegati;
- b) inasprimento delle sanzioni penali per reati connessi alla circolazione stradale;
- c) lotta alla criminalità organizzata;
- d) nuovi poteri ai sindaci.

Si tratta di una riforma ampia e profonda che incide con modifiche, aggiunte o abrogazioni su 55 articoli di leggi, fra le quali il codice penale, il codice di procedura penale, il codice della strada, il testo unico sull’immigrazione, la legislazione antimafia.

Il presente *Focus* vuole essere una guida alla lettura della legge 24 luglio 2008, n. 125 attraverso una disamina delle disposizioni approvate, evidenziando le novità intervenute in diversi ambiti importanti dell’ordinamento giuridico.

In tal senso il testo è strutturato nel modo di seguito indicato.

Nella parte introduttiva si illustra l’*iter* parlamentare degli atti che costituiscono il c.d. “pacchetto sicurezza” nel suo complesso. La legge in rassegna costituisce, infatti, il primo provvedimento del citato “pacchetto”, varato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, che completa l’*iter* parlamentare e diventa legge.

Nella seconda parte viene delineato l’*iter* legislativo e il contenuto della legge 24 luglio 2008, n. 125 indicando la normativa oggetto di modifica.

Nella terza parte sono evidenziate le principali misure del testo in modo da consentire un’immediata reperibilità degli argomenti di maggior rilievo.

Nella quarta parte viene svolto un approfondimento sui singoli articoli del decreto-legge (nel testo definitivamente convertito in legge) attraverso un commento sistematico delle disposizioni e un’illustrazione delle principali misure introdotte dalla legge in esame.

Nella quinta parte, infine, sono richiamati i provvedimenti attuativi della legge 125/2008 già adottati relativi ai nuovi poteri ai sindaci sulla sicurezza urbana e all’utilizzo dei militari.

Completano la trattazione delle singole parti numerosi *link* ai testi normativi citati nonché ai correlati approfondimenti.

Nell’appendice normativa vengono riportati il testo della legge di conversione e del decreto-legge coordinato con la legge di conversione nonché il decreto del ministro dell’Interno 5 agosto 2008 relativo agli interventi del sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

# Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Legge 24 luglio 2008, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”: iter legislativo e contenuto. ....</b>	<b>6</b>
<b>3. Principali misure del testo.....</b>	<b>7</b>
<i>Contrasto all’immigrazione illegale e ai fenomeni criminosi collegati.....</i>	<i>7</i>
<i>Inasprimento sanzioni per reati connessi alla circolazione stradale.....</i>	<i>8</i>
<i>Nuove norme relative alle attività mafiose e alla criminalità organizzata.....</i>	<i>8</i>
<i>Modifiche al codice di procedura penale.....</i>	<i>8</i>
<i>Nuovi poteri ai sindaci.....</i>	<i>9</i>
<i>Utilizzo delle forze armate in compiti di sicurezza.....</i>	<i>9</i>
<b>4. Approfondimento dei singoli articoli.....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 1.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 2.....</i>	<i>10</i>
<i>Art 2-bis.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 2 ter.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 3.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 4.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 5.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 6.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 6 bis.....</i>	<i>13</i>
<i>Art 7.....</i>	<i>13</i>
<i>Art 7 bis.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 8.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 8 bis.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 9.....</i>	<i>14</i>
<i>Art 10.....</i>	<i>14</i>
<i>Art 10 bis.....</i>	<i>15</i>
<i>Art 11.....</i>	<i>15</i>
<i>Art 11 bis.....</i>	<i>15</i>
<i>Art 11-ter.....</i>	<i>15</i>
<i>Art 12.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 bis.....</i>	<i>15</i>
<i>Art 12 ter.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 12 quater.....</i>	<i>16</i>

Art. 13.....	16
--------------	----

**5. Provvedimenti attuativi ..... 16**

**6. Appendice normativa ..... 18**

<i>Legge 24 luglio 2008, n. 125.....</i>	<i>18</i>
--	-----------

<i>Legge di conversione .....</i>	<i>18</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.....</i>	<i>18</i>
--	-----------

Art. 1	Modifiche al codice penale .....	18
Art. 2	Modifiche al codice di procedura penale .....	20
Art. 2-bis	Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.....	22
Art. 2-ter	Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria .....	22
Art. 3	Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .....	23
Art. 4	Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni .....	24
Art. 5	Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .....	25
Art. 6	Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale .....	26
Art. 6-bis	Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .....	27
Art. 7	Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.....	27
Art. 7-bis	Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio .....	27
Art. 8	Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno .....	28
Art. 8-bis	Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno .....	29
Art. 9	Centri di identificazione ed espulsione .....	29
Art. 10	Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575.....	29
Art. 10-bis	Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .....	31
Art. 11	Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152.....	31
Art. 11-bis	Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327 .....	32
Art. 11-ter	Abrogazione.....	32
Art. 12	Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.....	32
Art. 12-bis	Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48.....	32
Art. 12-ter	Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .....	33
Art. 12-quater	Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.....	33
Art. 13	Entrata in vigore.....	33

<i>Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008. Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco. Pubblicato sulla GU n. 186 del 9-8-2008 .....</i>	<i>34</i>
---	-----------

## 1. Introduzione

La legge in rassegna costituisce il primo provvedimento del **c.d. "pacchetto sicurezza"**, varato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, che completa l'*iter* parlamentare e diventa legge.

Per completezza si segnalano gli altri provvedimenti del "pacchetto sicurezza".<sup>1</sup>

### ➤ *I disegni di legge:*

- **disegno di legge n. 733 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"**<sup>2</sup> che introduce nell'ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è dal 25 giugno all'esame delle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.<sup>3</sup>
- **disegno di legge n. 905 "Adesione dell'Italia al Trattato di Prüm"** che istituisce la banca dati nazionale del DNA, è stato presentato al Senato il 15 luglio scorso.<sup>4</sup>

### ➤ *I decreti legislativi*

- schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al **ricongiungimento familiare**;<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Per ulteriori approfondimenti in materia si segnalano i seguenti documenti:

- Il *dossier* "pacchetto sicurezza" sul sito del Governo alla pagina:

[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto\\_sicurezza/index.html](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto_sicurezza/index.html);

- il *dossier* "Le misure legislative per la sicurezza", consultabile sul sito del Ministero dell'Interno alla pagina:

[http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala\\_stampa/speciali/Pacchetto\\_sicurezza/index.html](http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Pacchetto_sicurezza/index.html);

- la scheda del Notiziario giuridico legale reperibile all'indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8017>.

<sup>2</sup> Il *testo del disegno di legge n. 733 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"* è consultabile alla pagina:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=302495>.

<sup>3</sup> Per il reato in questione viene prevista una sanzione penale, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, e l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del reato che sarà giudicato con rito direttissimo.

Gli altri articoli contenuti nel disegno di legge riguardano: la tutela delle persone più deboli spesso bersaglio per i criminali; il fenomeno dei matrimoni c.d. 'di comodo', al solo scopo cioè di acquisire la cittadinanza italiana; la tutela del decoro urbano; l'introduzione di un'aggravante per i reati commessi in concorso con i minori e del reato che punisce l'impiego dei minori nell'accattonaggio; il sistema dell'iscrizione anagrafica con la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile; il contrasto al fenomeno del riciclaggio connesso all'uso del money transfer; il fermo del veicolo in caso di gravi violazioni al codice della strada. Inoltre, il sistema delle norme deputate alla lotta alla criminalità organizzata viene ritoccato da alcuni articoli che modificano la disciplina sulle misure di prevenzione.

<sup>4</sup> Il Trattato di Prüm, sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell'Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), ha lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina.

Il *testo del disegno di legge n. 905*, di cui non è ancora iniziato l'esame, è consultabile alla pagina:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=307774>

Per un breve approfondimento:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stampa/notizie/europa/app\\_notizia\\_22565.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/app_notizia_22565.html)

<sup>5</sup> Il testo è consultabile alla pagina:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0402\\_dlgs\\_ricongiungimenti\\_0003x1x.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0402_dlgs_ricongiungimenti_0003x1x.pdf)

- schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del **riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato**, con misure che perseguono chi approfitta delle previste protezioni non avendone i requisiti e che prevedono un'accelerazione delle procedure per chi ha diritto al riconoscimento;<sup>6</sup>
- schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa **al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri**.<sup>7</sup>

Il Ministro dell'Interno ha presentato **i tre decreti legislativi per l'approvazione nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° agosto. L'approvazione però non è definitiva**. Dopo una prima positiva valutazione da parte del Consiglio sulle proposte di cambiamento avanzate dalle Commissioni parlamentari, infatti, i testi saranno inviati in via informale alla Commissione europea per un parere. Torneranno al vaglio del Consiglio dei ministri per essere approvati in via definitiva.

## **2. Legge 24 luglio 2008, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”: iter legislativo e contenuto.**

La legge 24 luglio 2008, n. 125 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, entrando in vigore il giorno successivo.<sup>8</sup>

Il **decreto-legge del 23 maggio** ha conosciuto un lungo **iter legislativo** passando al vaglio di tre letture parlamentari.:

- in prima lettura il senato ha approvato con modifiche il provvedimento il 24 giugno 2008 (**AS n. 692**);<sup>9</sup>
- in seconda lettura la Camera ha apportato ulteriori modifiche in data 16 luglio 2008 (**AC 1366**);<sup>10</sup>
- in terza lettura il Senato ha approvato, senza modificazioni, il testo in via definitiva il 23 luglio 2008 (AS. 692/B).

Il testo risulta quindi molto più ampio rispetto al decreto originale.

<sup>6</sup> Il testo è consultabile alla pagina:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0404\\_dlgs\\_asilo\\_0004x1x.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0404_dlgs_asilo_0004x1x.pdf)

<sup>7</sup> Il testo è consultabile alla pagina:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0403\\_dlgs\\_mobilita\\_ue\\_0005x1x.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0403_dlgs_mobilita_ue_0005x1x.pdf)

<sup>8</sup> Il testo finale del decreto coordinato con la legge di conversione è reperibile sul sito:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/081251.htm>.

<sup>9</sup> Il testo è consultabile alla pagina:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=16&id=304856>.

<sup>10</sup> Il testo è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=16PDL0005140](http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0005140)

Per quanto attiene al **contenuto** si evidenzia che la nuova legge prevede la modifica di alcune norme del codice penale e del codice di procedura penale nonché la modifica di numerose altre leggi e decreti legislativi e del Presidente della Repubblica:

legge 24 novembre 1981, n. 689,  
legge 19 marzo 1993, n. 68,  
legge 31 maggio 1965, n. 575,  
legge 22 maggio 1975, n. 152,  
legge 26 luglio 1975, n. 354  
legge 1 aprile 1981, n. 121,  
legge 19 marzo 1990, n. 12,  
legge 18 marzo 2008, n. 48,  
legge 31 luglio 2006, n. 241,  
legge 7 agosto 1992, n. 356,  
legge 3 agosto 1988, n. 327,  
legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,  
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,  
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

### 3. Principali misure del testo

- **Contrasto all'immigrazione illegale e ai fenomeni criminosi collegati**

- **Espulsione del cittadino straniero o allontanamento del cittadino comunitario**, oltre che per una serie di altri casi previsti dalla legge, anche nel caso di ⇒ **condanna di reclusione superiore a due anni**.

- Chi non **ottempera all'obbligo di espulsione o allontanamento** ⇒ **processato con rito direttissimo**; anche fuori dalla flagranza, può essere arrestato e la condanna prevista è fino a un massimo di 4 anni.

- **Inasprite le pene** ⇒ per chi dichiara **falsa identità** e viene punito fino a un massimo di 6 anni di reclusione chi altera parti del corpo per impedire l'identificazione.

- **Aggravante** ⇒ l'aver commesso il fatto illecito mentre si trovava illegalmente sul territorio italiano.

- **Favorire la permanenza illegale di uno straniero** sul territorio ⇒ la pena può essere **augmentata alla metà** se ha agito **in concorso** con altri o riguarda la permanenza di cinque o più persone.

○ Condanna da **sei mesi a tre anni** ⇒ per chi **affitta a immigrati irregolari** per trarre ingiusto profitto e confisca dell'immobile.

○ I **datori di lavoro** ⇒ sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni per **ogni lavoratore irregolare**.

- **Inasprimento sanzioni per reati connessi alla circolazione stradale**

○ **Inasprite le pene** ⇒ per **omicidio colposo e lesioni per chi guida in stato di ebbrezza** o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con reclusione da tre a dieci anni.

○ **Elevate le sanzioni** ⇒ per chi guida in **stato di ebbrezza** o sotto **l'effetto di sostanze stupefacenti**, compresa la confisca del veicolo in caso di incidente.

○ Passa da sei mesi a **un anno** la reclusione minima ⇒ per chi avendo provocato un incidente **non presta assistenza alle persone ferite**.

- **Nuove norme relative alle attività mafiose e alla criminalità organizzata**

○ L'attività di coordinamento del **Procuratore nazionale antimafia** ⇒ è estesa anche ai **procedimenti di prevenzione antimafia**.

○ **Inasprite le pene** ⇒ per le **condanne per associazione mafiosa** e incluse anche le associazioni straniere di tipo mafioso.

○ Introdotte **norme restrittive** ⇒ per contrastare l'attività mafiosa, in particolare relative a misure di prevenzione personale e patrimoniali (confisca dei beni).

- **Modifiche al codice di procedura penale**

○ **Obbligatorio il rito direttissimo** ⇒ in caso di **arresto in flagranza** e di **confessione** in corso di interrogatorio.

○ E' eliminata la possibilità di **patteggiamento in appello**.

○ **Priorità ai processi** ⇒ per delitti di particolare gravità come **associazione mafiosa, a delinquere, terrorismo, rapina, omicidio**, ma anche quelli relativi alle norme sulla prevenzione degli **infortuni**, della **strada** e della **disciplina sulla immigrazione**.



○ **Norma blocca processi** ⇒ per i reati commessi fino al 2 maggio 2006 per i quali ricorrono le condizioni dell'indulto che possono essere rinviati di un anno e mezzo.

- **Nuovi poteri ai sindaci**

○ Ai **sindaci** ⇒ poteri in materia di **pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria** e cooperazione con le forze di polizia statali e locali. In particolare possono intervenire: nelle **situazioni urbane di degrado o di isolamento** che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool.

- **Utilizzo delle forze armate in compiti di sicurezza**

○ Esigenze di **prevenzione della criminalità** ⇒ può venire usato personale militare delle forze armate per il controllo del territorio. Il piano è previsto per un periodo di sei mesi, rinnovabile una volta e non può superare le 3000 unità di personale.

#### **4. Approfondimento dei singoli articoli<sup>11</sup>**

##### **Art. 1**

Con il comma 1 lettera a) **si modifica l'art. 235 del codice penale** e si dettano le norme per l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino comunitario.

Dette disposizioni vengono ordinate, oltre che nei casi già previsti dalla legge<sup>12</sup>, **anche nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ai due anni**. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni procedendo con rito direttissimo anche in mancanza della flagranza.

---

<sup>11</sup> Un ampio articolo di disamina del significato e delle implicazioni legislative del provvedimento è stato pubblicato sulla rivista giuridica "Diritto e Diritti" ed è reperibile sul sito: <http://www.diritto.it/all.php?file=26418a.pdf>.

<sup>12</sup> A questo proposito vedasi il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero" di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che contiene la disciplina organica in tema di immigrazione, regolamentando anche la materia della espulsione degli stranieri illegalmente presenti nel territorio italiano, modificata dalla recente legge del 30 luglio 2002, n. 189.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al commento di Pier Paolo Zaccaria intitolato "*Tipologie e modalità dell'espulsione dello straniero nella disciplina del T.U. dopo la riforma*" reperibile sul sito Filodiritto alla pagina : <http://www.filodiritto.com/diritto/penale/tipologiespulsionestranierizaccaria.htm>

Alla lettera b) **si modifica l'art. 312 del codice penale applicando ai delitti contro la personalità dello stato le stesse misure previste per la lettera a sopra richiamata.**

La lettera b-bis) dispone un **inasprimento delle pene per i delitti correlati alle associazioni mafiose, comprese quelle straniere.**

La lettera b ter) **modifica l'art. 495 del codice penale;** si dispone per chiunque dichiara o attesti falsamente a pubblico ufficiale l'identità, lo stato, o altre qualità della propria o dell'altrui persona, l'inasprimento della pena con una condanna da uno a sei anni. Per alcune fattispecie viene prevista una pena non inferiore ai due anni.

La lettera b quater), **punisce con la reclusione da uno a sei anni coloro che alterano parti del proprio corpo per impedire la propria identificazione.**

La lettera b quinqies) dispone che **i casi di falsa dichiarazione,** al di fuori delle fattispecie precedenti, siano puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La lettera b sexties) **modifica l'art. 576 del codice penale** prevedendo l'ergastolo per chi provoca la morte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento della propria funzione.

La lettera c) dispone un **inasprimento delle pene per omicidio colposo e lesioni in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro: sono stabilite da due a sette anni.** La reclusione è incrementata da tre a dieci anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La lettera f) **modifica l'art. 61 del codice penale** inserendo una norma che considera **circostanza aggravante l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale** e stabilisce che, in questo caso, l'assenza di condanne penali, di per ciò solo, non possa costituire circostanza attenuante.

## Art. 2

L'articolo 2 **modifica una serie di norme del codice di procedura penale.**

Si segnala in particolare che **nel caso di detenzione di materiale pedopornografico, prostituzione minorile e frode informatica** le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Sono disposte poi le modalità con le quali l'autorità giudiziaria, può procedere alla distruzione di merci di cui sono vietate la produzione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione.

Al Procuratore nazionale antimafia viene attribuita non solo l'attività di coordinamento specifica ma anche quella relativa ai procedimenti di prevenzione antimafia.

Viene previsto l'obbligo dell'**arresto in flagranza** per coloro che fanno falsa attestazione o dichiarazione sulla identità, prevedendo il rito direttissimo per il giudizio. Il rito direttissimo viene disposto anche nel caso di confessione in corso di interrogatorio.

Vengono poi **definite le norme per l'utilizzo del giudizio immediato** nel corso del procedimento e soprattutto vengono **abrogati i commi degli art. 599 e 602** che permettevano il patteggiamento in appello. Infine sono **estesi i casi in cui la sospensione della pena detentiva non può essere concessa.**

## **Art 2-bis**

L'articolo **dispone i criteri con cui formare i ruoli di udienza e trattazione dei processi, cioè quali processi abbiano la priorità assoluta:**

- processi su delitti di particolare gravità come l'associazione mafiosa, a delinquere, sovversiva, terrorismo, rapina,
- processi relativi a delitti commessi in violazione alla prevenzione degli infortuni, alla circolazione stradale e alle norme che disciplinano la condizione dello straniero;
- i processi in casi di recidiva e i processi per direttissima.

## **Art. 2 ter**

L'articolo 2 ter , conosciuto come il “**blocca processi**”, dispone la possibilità di **rinvviare i processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine dei quali ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'indulto**. I processi possono essere rinviati di un anno e mezzo. Il rinvio non è possibile nel caso l'imputato si opponga o se sia già stato dichiarato chiuso il dibattimento. Vengono anche definite le modalità con cui la parte civile può trasferire la trattazione in sede civile.

## **Art. 3**

**Sono sottratte al giudice di pace le competenze relative a fatti che abbiano provocato lesioni colpose gravi e gravissime, avvenuti per guida in stato di ebbrezza** con un tasso alcolemico superiore all'1,5% grammi per litro, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

## **Art. 4**

L'articolo **modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)** e successive modificazioni, **inasprendo le sanzioni e le pene per coloro che guidano in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti**.

Viene elevato da tre a sei mesi il massimo della pena per chi guida con tasso alcolemico fra lo 0,8 e 1,5 grammi per litro; la pena sale fino a un anno nel caso sia riscontrato un tasso alcolemico ancora superiore e si dispone anche la confisca del veicolo.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico o per sostanze stupefacenti acquista rilevanza penale. Sale da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro l'ammenda per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel caso di incidente viene prevista anche per questa fattispecie la confisca del veicolo.

Per coloro che in caso di incidente, ricollegabile al loro comportamento, non ottemperino all'obbligo di fermarsi, il minimo della pena di reclusione viene elevata da tre mesi a sei mesi, mantenendo il limite massimo a 3 anni.

## Art. 5

L'articolo 5 **modifica il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”**.

Al Comma 1 si dispone che la **pena**, per chi favorisce la **permanenza illegale** di uno straniero nel territorio italiano, nel caso in cui il fatto sia commesso in concorso di due o più persone ovvero riguardi la permanenza di cinque o più persone, sia aumentata da un terzo alla metà. La pena nella norma di riferimento è prevista fino a un massimo di 4 anni; la sanzione fine a un massimo di 30 milioni.

Si dispone poi che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto dà **alloggio a uno straniero privo di titolo di soggiorno** in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

**La condanna comporta la confisca dell'immobile**, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Viene diminuito da quindici giorni a sette giorni il termine per la formazione del silenzio assenso sulla richiesta del nulla-osta all'espulsione.

Infine gli imprenditori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato.

## Art. 6

L'articolo 6 **riscrive completamente l'articolo 54 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, attribuendo al sindaco maggiori competenze nelle funzioni di competenza statale, per quanto riguarda la materia di ordine e sicurezza pubblica**. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende quindi alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, informandone preventivamente il prefetto e concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale.

Il sindaco, quale ufficiale del governo, può adottare con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. **Un decreto del ministero dell'Interno disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni precedenti**.<sup>13</sup>

Nel caso in cui i provvedimenti adottati comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni vicini, il prefetto indice una specifica conferenza con i sindaci interessati e eventualmente anche con soggetti pubblici e privati.

Il sindaco *“segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello stato”*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Cfr. il paragrafo 5, pag. 16 relativo ai provvedimenti attuativi. Si evidenzia, fin d'ora, che il decreto del Ministro dell'Interno per i poteri speciali ai sindaci è stato approvato il 5 agosto 2008 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09-08-2008. Il testo del decreto è reperibile alla pagina: [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0989\\_2008\\_08\\_05\\_decreto\\_poteri\\_sindaci.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0989_2008_08_05_decreto_poteri_sindaci.html).

<sup>14</sup> Si segnala che presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale è disponibile per la consultazione un interessante commento a cura di Flavio Roux dal titolo *“Il nuovo articolo 54 del TUEL 267/2000 (ex L. 125/2008) ed il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'Interno Impressioni a prima lettura”* pubblicato sulla rivista telematica LexItalia.it.

## **Art. 6 bis**

L'articolo 6 bis **dà potere alle Giunte comunali e provinciali di stabilire un importo diverso del pagamento in misura ridotta**, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali.

## **Art 7**

L'art. 7 **definisce i criteri di collaborazione della polizia locale e della Polizia di Stato** comprendendo in questo coordinamento eventualmente anche comuni diversi dai maggiori centri urbani. Un **decreto** del ministro dell'Interno di concerto con il ministro della giustizia, dell'economia e della difesa, determina le procedure da osservare per lo svolgimento di tale cooperazione.

## **Art 7 bis**

L'articolo dispone **le modalità del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio**.

Il comma 1 recita “ *Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità*”.

**Il Ministro dell'interno definisce un piano di impiego del personale delle forze armate di concerto con il Ministro della difesa e ne riferisce alle camere.**

Nell'esecuzione di questo servizio i militari impiegati non appartenenti all'Arma dei carabinieri operano con le funzioni di agenti della pubblica sicurezza ma non con quelle di polizia giudiziaria. Possono procedere quindi alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi. “*Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale*”.

Al finanziamento del provvedimento si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire”.

Il **provvedimento** interviene in particolare in relazione a tre ministeri, quello dell'Economia, della Giustizia e degli Affari esteri<sup>15</sup>.

### **Art. 8**

L'articolo 8 **ampia le possibilità di accesso della polizia municipale al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno**, tra cui l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti e le informazioni sul rilascio dei permessi di soggiorno.

### **Art. 8 bis**

L'articolo 8 bis dispone l'accesso al centro di elaborazione dati del ministero dell'interno anche agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto per la finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi.

### **Art. 9**

Questo articolo denomina le strutture già definite "Centro di Permanenza Temporanea" con le nuove parole "Centro di Identificazione ed Espulsione".

### **Art 10**

L'articolo dispone **norme relative alla lotta alla mafia introducendo alcune modifiche alla legge 576/65, in particolare per quanto riguarda i beni degli indiziati**.

Il campo di applicazione della legge in questione viene esteso agli indiziati per riduzione in schiavitù, sequestro di persona per estorsione, tratta di persone, traffico di stupefacenti, contrabbando. Viene data al Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), oltre che al procuratore nazionale antimafia e al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo, la possibilità di proporre, anche senza avviso preventivo, la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno.

Al direttore della DIA viene data anche la possibilità di effettuare indagini sul patrimonio e sulla attività economica degli indiziati.

*"Le misure di prevenzione personale e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto"*. Possono essere fatte valere nei confronti degli eredi.

E ancora *"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae o occulta o svaluta il bene al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti... il sequestro e la confisca hanno ad oggetto il denaro o altri beni di eguale valore"*.

---

<sup>15</sup> Cfr paragrafo 5, pag. 16, relativo ai provvedimenti attuativi. Si segnala che una scheda riepilogativa del decreto 29 luglio 2008 è consultabile sul sito del ministero dell'Interno alla pagina:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0418\\_scheda\\_riepilogativa\\_decreto\\_forze\\_armate.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0418_scheda_riepilogativa_decreto_forze_armate.pdf).

## **Art 10 bis**

Per i **reati di associazione mafiosa** il giudice può ordinare la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha disponibilità anche per interposta persona.

Queste disposizioni si applicano anche ai casi di **condanna o patteggiamento per reati di estorsione, ricettazione, riciclaggio, traffico di stupefacenti**.

## **Art 11**

L'articolo modifica una norma della legge 22 maggio 1975, n. 92, disponendo che per i soggetti abitualmente dediti ad attività delittuosa o che vivono con i proventi derivanti da tali attività sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona a poter **richiedere le misure di prevenzione**.

## **Art 11 bis**

L'articolo dispone che, quando è stata applicata una misura di prevenzione personale, la riabilitazione possa essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

## **Art 11-ter**

L'articolo **abroga l'articolo 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55** "*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.*"<sup>16</sup> in quanto la materia disciplinata ricade sotto le disposizioni degli articoli precedenti introdotti.

## **Art 12**

Il procuratore nazionale antimafia può disporre, dopo aver sentito il procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.

## **Art. 12 bis**

---

<sup>16</sup> L'abrogato articolo 14 così recitava:

"1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575."

Si dispone che **il trasferimento di competenza alla procura distrettuale di una serie di delitti di particolare allarme sociale si applichi solo ai provvedimenti iscritti nel registro successivamente alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, cioè al 5 aprile 2008.**

#### **Art 12 ter**

L'articolo esclude la possibilità del ricorso al patrocinio gratuito per coloro che abbiano subito una sentenza irrevocabile per reati quali associazione mafiosa, traffico di tabacchi o sostanze stupefacenti.

#### **Art. 12 quater**

L'articolo dispone che nel **processo penale a carico di imputati minorenni** *“il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore”*.

#### **Art. 13**

Dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 26 luglio 2008.

### **5. Provvedimenti attuativi**

Per quanto riguarda l'attuazione della legge 125/2008 si evidenzia che sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi ai nuovi poteri ai sindaci sulla sicurezza urbana (art. 6) e all'utilizzo dei militari (art. 7 bis):



- **il decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno recante “Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco”<sup>17</sup>** che ha attribuito i poteri speciali ai sindaci in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica. Con questo provvedimento sono ampliati i poteri di intervento, prevenzione e contrasto dei Sindaci, per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado quali:
  - lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio ed i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcol; le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato; l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili;
  - l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione di suolo pubblico; i comportamenti, come la prostituzione in strada e l'accattonaggio molesto che offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici.<sup>18</sup>
  
- per quanto riguarda il “Piano per l'impiego del personale delle Forze Armate nel controllo del territorio”, previsto dall'articolo 7-bis, il ministro dell'Interno e il ministro della Difesa hanno adottato, in data 29 luglio 2008, un **decreto** recante **“Piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, adottato ai sensi dell'art. 7 bis, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.”**<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186, è consultabile al seguente indirizzo:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0989\\_2008\\_08\\_05\\_decreto\\_poteri\\_sindaci.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0989_2008_08_05_decreto_poteri_sindaci.html).

Per un ulteriore approfondimento cfr. la nota di Cesira Cruciani sul sito Altalex, 26 agosto 2008 alla pagina: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=42642>.

<sup>18</sup> Successivamente verrà firmato un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per utilizzare il fondo 2009 di 100 milioni di euro per finanziare gli interventi sulla sicurezza urbana. Per quanto riguarda la questione ICI entro aprile 2009 il saldo sarà effettuato a tutti i comuni.

<sup>19</sup> Una scheda riepilogativa del decreto è consultabile sul sito del ministero dell'Interno alla pagina:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0418\\_scheda\\_riepilogativa\\_decreto\\_forze\\_armate.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0418_scheda_riepilogativa_decreto_forze_armate.pdf).

Il decreto è operativo dal 4 agosto 2008: tremila uomini, appartenenti a Esercito, Marina, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, hanno il compito di vigilare su siti istituzionali e obiettivi sensibili e di presidiare il territorio.

Cfr. commento sul sito del Governo alla pagina:

[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto\\_sicurezza/impiego\\_forze\\_armate.html](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto_sicurezza/impiego_forze_armate.html).

## **6. Appendice normativa**

### **Legge 24 luglio 2008, n. 125**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

### **Legge di conversione**

#### **Art. 1**

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

#### **Art. 1**

##### *Modifiche al codice penale*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;

3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».

4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;

5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».

b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:

«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;

b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;

b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:

«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».

«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:

"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»;

2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»; c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma».

d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:

«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente:

«11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.»;

«f-bis» all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:

«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.».

## **Art. 2**

### *Modifiche al codice di procedura penale*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«0a) all'articolo 51:

1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;

2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;

Ob) all'articolo 328:

1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;

2) il comma 1-ter e' abrogato;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;) )

- a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  
 «3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.  
 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
- «a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"».
- b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:  
 «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;
- b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:  
 "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;  
 m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»;
- c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:  
 «4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
- d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
- e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
- f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalle seguenti «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
- g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
 «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.  
 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
- h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  
 «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
- i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
- l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,».)

### **Art. 2-bis**

*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorit  assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.».

### **Art. 2-ter**

*Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria*

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresı, conto della gravita' e della

concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.

3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulta decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.

7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

### **Art. 3**

#### *Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

## Art. 4

### *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni*

01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8»

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;

c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;



b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

## **Art. 5**

### *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta".

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».

1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.».

## **Art. 6**

### *Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:  
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

### **Art. 6-bis**

*Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689*

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».

### **Art. 7**

*Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio*

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».

### **Art. 7-bis**

*Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio*

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia

in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **Art. 8**

### *Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno*

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno

rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

### **Art. 8-bis**

#### *Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno*

1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

### **Art. 9**

#### *Centri di identificazione ed espulsione*

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

### **Art. 10**

#### *Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»;

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;

d) all'articolo 2-ter:

«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

- a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
- b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";
- e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
- f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";
- g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».

### **Art. 10-bis**

*Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

### **Art. 11**

*Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152*

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

### **Art. 11-bis**

*Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327*

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  
«3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

### **Art. 11-ter**

*Abrogazione*

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato.

### **Art. 12**

*Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:  
«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.  
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

### **Art. 12-bis**

*Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48*

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».



### **Art. 12-ter**

*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
30 maggio 2002, n. 115*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;

b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».

### **Art. 12-quater**

*Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.*

1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:

«2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.».

### **Art. 13**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

**Decreto del ministro dell'Interno 5 agosto 2008**  
**Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco**  
**Publicato sulla GU n. 186 del 9-8-2008**

*IL MINISTRO DELL'INTERNO*

*Visto* il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

*Visto* l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

*Visto* il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

*Tenuto conto* che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*Decreta:*

**Art. 1**

*Incolunità pubblica e sicurezza urbana*

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

**Art. 2**

*Interventi del sindaco*

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008

*Il Ministro: Maroni*